



Ministero dell'Istruzione e del Merito

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"BATTIPAGLIA SALVEMINI"**

AL PERSONALE DOCENTE

AL PERSONALE ATA

Ai GENITORI / ESERCENTI LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE

delle alunne e degli alunni

AL DSGA

AL SITO WEB

AGLI ATTI

**Oggetto: DECRETO di Indizione elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto: 2024/2025
– 2025/2026 – 2026/2027**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Testo Unico approvato con Decreto Lgs. 16.04.1994, n° 297, parte I titolo 1, contenente norme sull'istituzione degli Organi Collegiali della Scuola;

VISTO l'art. 5 del D.P.R. 31/05/1974 n° 416 che stabilisce il numero dei componenti del Consiglio di Istituto, nonché la ripartizione degli stessi tra le diverse componenti;

VISTE le Ordinanze Ministeriali permanenti 15.7.1991, n° 215 ("Testo unificato delle disposizioni concernenti le elezioni degli organi collegiali a livello di circolo-istituto"), 216 e 217, modificate ed integrate dalle OO.MM. n. 98 del 7.4.1992, n. 267 del 4.8.1995, n°293 del 24.6.1996 e n° 277 del 17.6.1998, recanti disposizioni in materia di elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica;

VISTA la Circolare del Ministero dell'Istruzione e del Merito prot. n. 38475 del 19/09/2024 con cui il Ministero fornisce indicazioni in merito al rinnovo degli organi collegiali per l'a.s. 2024/25;

VISTA nota dell'USR Campania prot. n. 16685 del 20/09/2024;

INDICE

LE ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO – TRIENNIO 2024- 2027 nei giorni di:

DOMENICA 24 NOVEMBRE 2024 DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 12.00

LUNEDÌ 25 NOVEMBRE 2024 DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 13.30

Il Consiglio di Istituto è composto da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 8 rappresentanti dei genitori, 2 rappresentanti del personale ATA, il Dirigente scolastico (quest'ultimo di diritto). Il Consiglio di Istituto è presieduto da uno dei membri, eletto tra i rappresentanti dei genitori degli studenti.

ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

– Ciascuna categoria elegge i propri rappresentanti.

– L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti del personale docente spetta ai docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero, nonché ai docenti di religione cattolica con contratto di lavoro a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico. I docenti non di ruolo supplenti temporanei non hanno diritto all'elettorato attivo e passivo. I docenti in servizio in più Istituti esercitano l'elettorato attivo e passivo per l'elezione degli OO.CC. di tutti gli Istituti in cui prestano servizio.

– L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti dei genitori degli allievi spetta ad entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali sono attribuiti, con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, poteri tutelari ai sensi dell'art. 348 del Codice Civile. Non spetta l'elettorato attivo o passivo al genitore che ha perso la responsabilità genitoriale sul minore.

– L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti del personale ATA spetta al personale a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero. Il personale ATA supplente temporaneo non ha diritto all'elettorato attivo e passivo.

– Gli elettori che fanno parte di più componenti (genitori, docenti, ATA) esercitano l'elettorato attivo e passivo per tutte le componenti a cui appartengono. Gli elettori predetti, che sono risultati eletti in rappresentanza di più componenti, debbono optare per una sola rappresentanza.

LISTE DEI CANDIDATI

– Ciascuna LISTA deve essere contraddistinta da un MOTTO indicato dai presentatori. Deve essere presentata, a pena di esclusione, entro i termini sotto indicati e sarà censita e individuata, a cura della Commissione Elettorale, con un numero romano progressivo (esempio: I, II, ecc.) riflettente l'ordine di presentazione alla Commissione Elettorale medesima. Con tale ordine sarà indicata, poi, nella relativa scheda elettorale.

– Le liste possono comprendere un numero di candidati sino al doppio dei rappresentanti da eleggere (pertanto massimo 16 genitori; massimo 16 docenti; massimo 4 ATA).

– La lista può essere costituita anche da un solo candidato. I candidati sono elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita. Saranno contrassegnati da numeri arabi progressivi.

– Le liste per le componenti devono essere presentate da:

per la componente Genitori: almeno 20 genitori;

per la componente Docenti: almeno 20 docenti;

per la componente ATA: almeno 1/10 del personale ATA (minimo 2);

– Le liste devono essere consegnate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria presso gli Uffici dell'Istituto (Sede del Plesso centrale in Via Isonzo, 1 a Soletto).

– Le liste devono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati nonché dalla dichiarazione che gli stessi non fanno parte né intendono far parte di altre liste della medesima componente. Le liste devono essere corredate altresì dalle dichiarazioni dei presentatori di lista.

– Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori devono essere autenticate dal Dirigente Scolastico o suo delegato. In luogo degli estremi del documento di riconoscimento fa fede l'attestazione della conoscenza personale da parte del funzionario che effettua l'autenticazione.

– I candidati possono illustrare i programmi. Le richieste di riunione vanno presentate alla Dirigente Scolastica e possono essere effettuate in orario extrascolastico. La Dirigente Scolastica stabilirà il diario delle riunioni tenuto conto dell'ordine di richiesta. Del diario è data comunicazione ai rappresentanti delle liste.

– Successivamente alla presentazione delle liste, non è consentita la rinuncia alla candidatura. È consentita, invece, la facoltà dell'eletto di rinunciare alla nomina.

Si ricorda inoltre che:

La presentazione di ciascuna lista può essere presentata dagli elettori.

Nessun ELETTORE può concorrere alla presentazione di più di una lista.

Nessun CANDIDATO può essere incluso in più liste della medesima componente.

Nessun CANDIDATO può presentare alcuna lista.

Nessun COMPONENTE della COMMISSIONE ELETTORALE può essere candidato di alcuna lista ma è possibile per un membro della Commissione sottoscrivere una lista.

MODALITÀ DI VOTAZIONE

– All'atto della votazione gli elettori sono tenuti ad esibire un documento valido per il riconoscimento.

– Gli elettori prima di ricevere la scheda devono apporre la propria firma leggibile accanto al loro nominativo sull'elenco degli elettori.

– Sull'apposita SCHEDA, (contenente i numeri romani attribuiti, nell'ordine, a ciascuna lista presentata, i relativi motti e i nominativi dei candidati), il VOTO va espresso mediante l'apposizione di una croce (X) sul numero romano relativo al motto prescelto e di altra croce (X) sul numero arabo indicante il candidato appartenente alla medesima lista.

– Le schede elettorali che mancano del voto di preferenza sono valide solo per l'attribuzione del posto spettante alla lista.

Ogni elettore può esprimere fino a 2 voti di preferenza. I genitori che hanno più figli nella medesima o in più classi, esercitano il diritto di voto una sola volta.

– Saranno istituiti n. 2 seggi elettorali:

-SEGGIO N.1 presso la SEDE DI VIA RAVENNA;

-SEGGIO N.2 presso la SEDE DI VIA ETRURIA;

– Essi saranno composti da un presidente e da due scrutatori, di cui uno con funzioni di segretario.

– Prima dell’inizio delle operazioni di voto, tutte le schede debbono essere vidimate mediante la firma di uno scrutatore. Se il Presidente è assente, è sostituito dallo scrutatore più anziano di età, il quale integra il numero degli scrutatori chiamando ad esercitarne le funzioni un elettore presente. Allo stesso modo procede il presidente nell’ipotesi in cui sia assente uno degli scrutatori.

Qualora non sia possibile integrare il numero degli scrutatori, il seggio funziona ugualmente con i componenti presenti.

● Le operazioni di scrutinio avranno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non potranno essere interrotte fino al loro completamento.

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 37 del D.L.vo n. 297/94 il Consiglio di Istituto si intende validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.

Allegato

- Scadenario elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto

NORME O.M 215/91	TERMINI	COMPETENZE
Art. 24 co. 6	Entro il 10 ottobre 2024 45° giorno antecedente la data delle votazioni	Il Dirigente Scolastico (DS) indice le elezioni con Decreto e nomina la Commissione Elettorale (CE)
Art. 27 co 1	Entro il 21 ottobre 2024 35° giorno antecedente la data delle votazioni	Il DS invia alla C.E gli elenchi di tutti gli elettori aggiornati, distinti per componente e per seggio.
Art. 27 co. 4 e 5	Entro il 30 ottobre 2022 25° giorno antecedente la data delle votazioni	La CE deposita presso la segreteria scolastica gli elenchi degli elettori, distinti per componente, e le sedi dei seggi per la contestuale pubblicazione all’Albo della sede scolastica e all’Albo on line
Art. 28 co. 1	Entro il 4 novembre 2024 Entro 5 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di deposito degli elenchi degli elettori	Termine per la presentazione di ricorsi alla CE, da parte degli aventi diritto (appartenenti alle categorie interessate)
Art. 28 co. 2	Entro il 9 novembre 2024 Entro 5 giorni dalla presentazione dei ricorsi	Termine assegnato alla CE per decidere in via definitiva in merito ad eventuali ricorsi
Art. 32 co. 3	Entro il 4 novembre 2024 dalle ore 9:00 20° giorno antecedente la data delle votazioni alle ore 12:00 del 9 novembre 2024 15° giorno antecedente la data delle votazioni	Termine per la presentazione delle liste da parte dei candidati, per ciascuna delle componenti
Art. 33 co. 1	Dopo le ore 12:00 del 9 novembre 2024 15° giorno antecedente la data delle votazioni	La CE cura la pubblicazione all’Albo della sede scolastica e all’Albo on line delle liste provvisorie

Art. 34 co. 3	Entro il 12 novembre 2024 Entro 3 giorni dalla presentazione delle liste	La C.E verifica della regolarità delle liste
		Entro lo stesso termine la C.E comunica mediante pubblicazione all'albo l'invito a regolarizzare la lista nei casi previsti dalla norma
Art. 34 co. 4	Entro il 14 novembre 2024 Entro 5 giorni dalla presentazione delle liste alla C.E	La C.E pubblica all'albo on line le decisioni sulle verifiche di regolarità ed eventuali regolarizzazioni
	Entro il 16 novembre 2024 Entro 2 giorni successivi la data di pubblicazione delle decisioni della C.E	Termine per la presentazione dei ricorsi contro le decisioni della C.E da presentare al Provveditore degli studi
	Entro il 18 novembre 2024 Entro 2 giorni successivi la presentazione dei ricorsi	Decisione sui ricorsi da parte del Provveditore agli studi e pubblicazione liste definitive sull'albo on line e sito della scuola
Art. 35 co. 2	Dal 6 novembre 2024 18° giorno antecedente la data delle votazioni al 22 novembre 2024 2° giorno antecedente la data delle votazioni	Possono tenersi le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi, dietro richiesta degli interessati. Sono messi a disposizione spazi per l'affissione dei programmi che possono essere pubblicizzati mediante diffusione di scritti nella scuola.
Art. 35 co. 3	Entro il 14 novembre 2024 Entro il 10° giorno antecedente la data delle votazioni	Termine ultimo per la presentazione delle richieste al D.S per tenere le riunioni
Art. 38 co. 6	Entro il 19 novembre 2024 Entro il 5° giorno antecedente la data delle votazioni	Il D.S, su designazione della C.E, nomina i componenti dei seggi
	24 e 25 novembre 2024	Elezioni: 24 novembre dalle ore 8:00 alle ore 12:00 25 novembre dalle ore 8:00 alle ore 13:30
Art. 45	Entro le ore 13:30 del 27 novembre 2024 Entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto	Il seggio elettorale n. 1 procede alla proclamazione degli eletti mediante pubblicazione dell'elenco nell'albo on line
Art. 46 co. 1	Entro il 2 dicembre 2024 Entro 5 giorni dalla data di pubblicazione degli elenchi degli eletti	Termine per la presentazione di ricorsi avverso i risultati delle elezioni
Art. 46 co. 2	Entro il 7 dicembre 2024 Entro 5 giorni dalla presentazione dei ricorsi	La C.E decide sui ricorsi
Art. 48 co. 2	Entro il 17 dicembre 2024 Entro il 20° giorno dalla proclamazione degli eletti	Il D.S procede alla prima convocazione del Consiglio di Istituto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Concetta Saviello

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.)

FUTURA



Finanziato
dall'Unione europea
NextGeneration EU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Italiadomani
Ministero dell'Istruzione e del Merito



LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI